



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa

AVVISO PUBBLICO

**RICOGNIZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 D.P.R. N. 571/1982 DEI SOGGETTI AI QUALI
AFFIDARE LA CUSTODIA DEI VEICOLI A MOTORE SOTTOPOSTI A FERMO,
SEQUESTRO E CONFISCA AMMINISTRATIVA - ANNO 2025**

La Prefettura U.T.G. di Ragusa intende procedere alla ricognizione dei soggetti a cui affidare la custodia dei veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/82 per tutte le ipotesi di illecito amministrativo diverse dall'art. 214/bis del C.d.S. in quanto regolamentate dalla procedura SIVES "Custode Acquirente" e alla istituzione di apposita sezione, in forza dell'art. 1 del D.M. n. 460/1999 e successive circolari ministeriali, in cui inserire, su richiesta, i soggetti autorizzati quali centri di raccolta dei veicoli ritenuti in stato di abbandono.

VISTA la Circolare n. 73620 del 30/6/1998 con la quale il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio ha elencato i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dai depositari custodi di beni demaniali e dalle relative depositerie, ai fini dell'individuazione delle stesse da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/1982;

VISTA la Circolare n. 38 prot. n. 6326 del 4/4/2000 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale Amministrazione Generale Affari del Personale con la quale il suddetto Ministero, nel fornire i criteri di massima in ordine alle relative autorizzazioni e alla definizione delle tariffe per la custodia dei veicoli, ha rappresentato l'opportunità di istituire in ciascuna provincia apposita Commissione, incaricata di vagliare l'idoneità dei soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del D.P.R. 571/1982;

VISTE la Circolare n. 50/06 prot. n. M. 6326/50-1 del 13/12/2006 e la Circolare prot. n. 0009096 del 18/05/2015 con le quali il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha stabilito che, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 214-bis del C.d.S. e della procedura del cosiddetto "Custode Acquirente", è confermata la vigenza del sopra citato art. 8 e, quindi, la predisposizione annuale dell'elenco delle depositerie autorizzate dal Prefetto alla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro penale e dei veicoli che non rientrano nella procedura del Custode Acquirente, anche durante il periodo di scadenza del contratto con il precedente Custode Acquirente e nell'attesa di successiva nuova aggiudicazione;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 5886 del 10/04/2019 con cui viene richiesto il possesso di specifici requisiti tecnici oltre che delle autorizzazioni/certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale per l'autorizzazione alla custodia dei veicoli incidentati;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno nn.2021 e 2648 del 2/7/2024 relative alla istituzione, nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 8 del D.P.R. 571/1982, di apposita sezione in cui inserire, su richiesta, i soggetti autorizzati quali centri di raccolta a cui conferire i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari di cui al D.M. n. 460/1999, purché tali soggetti siano già autorizzati a svolgere l'attività di autodemolizione;

I requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione nell'albo prefettizio delle depositerie giudiziarie di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 571/82 sono i seguenti:

Requisiti soggettivi:

- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per le attività oggetto del presente avviso;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per le quali l'art. 80 del D.Lgs. 18/4/16 n. 50 prevede l'esclusione dalla partecipazione ad una delle procedure di appalto pubblico;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e regolarità contributiva;
- essere in regola con la vigente normativa antincendio.

Requisiti oggettivi:

- avere la disponibilità di un'area con una superficie idonea a custodire almeno n. 50 veicoli, non parcellizzata, opportunamente recintata fino ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50, idoneamente illuminata fino ad un'altezza non inferiore a mt. 5, munita di un sistema di sorveglianza H24;
- avere un'area destinata a custodire almeno 2 veicoli incidentati contemporaneamente;
- adottare idonee precauzioni per la custodia dei veicoli ad alimentazione elettrica, opportunamente descritte nel piano di sicurezza aziendale;
- essere in possesso di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli, che dovrà essere munito di R.C.A. e di polizza rischio d'esercizio per i danni causati nello svolgimento dell'attività;
- essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio dei mezzi custoditi.

CONTENUTO E TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Prefettura U.T.G. di Ragusa, tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata *protocollo.prefrg@pec.interno.it*, tramite raccomandata o consegna a mano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Prefettura, la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente al documento di riconoscimento e alla documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 del D.P.R. 571/1982 saranno abilitati alla custodia dei veicoli a motore sottoposti a fermo o sequestro amministrativo per la durata di un anno a decorrere dalla data di definizione della presente procedura e tale durata si intenderà prorogata automaticamente fino al nuovo aggiornamento per gli anni successivi.

Le ditte che verranno autorizzate, previa verifica dei requisiti da parte della Commissione che verrà istituita, dovranno osservare le presenti prescrizioni:

- 1) Al soggetto autorizzato che ritira il veicolo dovranno applicheranno le tariffe in vigore e, nello specifico, tariffe non superiori a quelle riportate in allegato al presente provvedimento. Tali tariffari dovranno essere adeguatamente esposti al pubblico;
- 2) Il deposito dovrà essere sempre funzionante nell'arco delle 24 ore ed eventuali riposi settimanali, sia del titolare che dei suoi delegati o preposti, dovranno essere tempestivamente comunicati alle locali forze di polizia;
- 3) Nel deposito dovrà essere assicurata vigilanza ininterrotta nell'arco delle 24 ore;
- 4) I veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e non sovrapponibili;

- 5) La disposizione delle vetture all'interno dell'area dedicata dovrà essere fatta in maniera tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi di soccorso;
- 6) Nell'area adibita a deposito non dovranno assolutamente essere effettuate operazioni di demolizione o di smontaggio dei veicoli;
- 7) Gli addetti al deposito, cui dovrà essere fornito l'elenco costantemente aggiornato, dovranno essere regolarmente assunti e muniti di tesserino recante nome, cognome, fotografia e denominazione della società di appartenenza;
- 8) All'interno dei depositi è vietato l'ingresso a personale non autorizzato;
- 9) La rimozione e il trasporto dei veicoli dovranno essere effettuati con propri mezzi, muniti di polizza di "rischio di esercizio", con la massima sollecitudine e, comunque, nel rispetto dei tempi di intervento concordati. Ogni eventuale ritardo dovrà essere motivato. L'eventuale immotivato rifiuto della ditta interpellata a provvedere, a seguito di richiesta degli organi di polizia, alla rimozione e custodia dei veicoli dovrà essere tempestivamente comunicato da parte degli organi di polizia a questa Prefettura;
- 10) Dovrà essere predisposto un apposito registro, anche in forma digitale, dove saranno registrati in entrata ed uscita i veicoli affidati. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per il controllo degli organi di polizia e dovrà essere trasmesso in copia a questa Prefettura ogni qual volta verrà richiesto;
- 11) È fatto obbligo alle ditte di segnalare tutte le eventuali variazioni in ordine alle caratteristiche della depositaria e della compagine sociale ed alla capienza. Pertanto, le ditte **non potranno custodire veicoli superiori al numero autorizzato o in aree non autorizzate**;
- 12) Le variazioni inerenti al parco macchine adibito al servizio in questione dovrà essere tempestivamente comunicato alla Prefettura U.T.G. di Ragusa;
- 13) Nell'ipotesi di chiusura volontaria della ditta, la stessa dovrà provvedere al trasferimento presso altre ditte autorizzate con oneri a proprio carico, previa redazione di verbale di cambio custodia redatto dall'organo di polizia che ha operato l'affidamento;
- 14) Le spese di custodia dei veicoli sequestrati saranno a carico del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido con questi, ovvero di diverso soggetto a favore del quale sia disposta la restituzione delle cose sequestrate;
- 15) In caso di confisca di veicoli affidati in custodia alle ditte da parte degli organi statali di Polizia per violazioni del Codice della Strada, le spese saranno anticipate dalla Prefettura U.T.G. di Ragusa fino alla data di trasmissione all'Agenzia del Demanio del provvedimento di confisca regolarmente notificato;
- 16) Le depositarie dovranno comunicare tramite posta elettronica entro 48 ore l'ingresso del veicolo per confisca in depositaria sia alla Prefettura U.T.G. di Ragusa che all'Agenzia del Demanio;
- 17) Sul veicolo dovrà essere esposto un cartello indicante il motivo dell'affidamento in custodia con gli estremi dell'atto (data/organo accertatore/ sequestro/fermo/confisca);
- 18) L'area dovrà essere separata nettamente da quella in cui la ditta svolga, eventualmente, altro tipo di attività;
- 19) Il custode dovrà, prima della consegna del veicolo a soggetto autorizzato, verificare che non sia sottoposto ad altro sequestro;
- 20) Entro il 31 dicembre di ogni anno le ditte dovranno far prevenire tramite pec comunicazione della propria intenzione di proseguire l'attività anche per l'anno successivo, corredata del rinnovo delle polizze assicurative (incendio, furto, danneggiamento e RC), della documentazione relativa ai locali adibiti a depositaria, delle polizze assicurative R.C.A. e R.C. dei carri attrezzi e di altra documentazione con scadenza annuale. In assenza di tale comunicazione, la ditta verrà cancellata dall'Albo;
- 21) Nell'area adibita a depositaria dovranno essere custoditi solamente i veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca;
- 22) Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni, nonché il venir meno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari all'espletamento del servizio potrà comportare la sospensione del servizio stesso e, nei casi più gravi, l'immediata cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati;

COMUNE DI RAGUSA - Procedura di affidamento di servizi di custodia e deposito di veicoli in stato di abbandono affidati alle ditte ricomprese nell'apposita sezione dei soggetti autorizzati quali centri di raccolta ai sensi del D.M. n. 460/99, eventuali oneri dovranno essere concordati dalla ditta con l'Ente proprietario della strada ove viene rinvenuto il veicolo (Comune o Provincia), a prescindere da quale sia stato l'organo di polizia che ha proceduto alla rimozione del veicolo.
Nessun onere sarà a carico della Prefettura U.T.G. di Ragusa.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate:

- 1) dichiarazione attestante che l'area destinata a deposito è di proprietà, in affitto o concessa dal Demanio o da altro Ente o, comunque, si trova nella propria legittima disponibilità;
- 2) dichiarazione che il sito in argomento è dotato di vigilanza "H24" oppure di idoneo sistema di allarme;
- 3) dichiarazione attestante il possesso o la proprietà d'idonei carri soccorso, specificando il numero, la portata e allegando i fogli delle carte di circolazione degli stessi e copia della polizza di rischio d'esercizio;
- 4) dichiarazione inerente il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare assicurando la piena conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif. e del D.M. del 10 marzo 1998;
- 5) copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto e l'incendio;
- 6) relazione di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale, corredata anche da una planimetria in scala 1:1500 in cui risultino evidenziate, come da circolare del Ministero delle Finanze nr. 73620 del 30 giugno 1998, le seguenti prescrizioni:
 - a) ubicazione dell'area destinata alla depositaria con gli identificativi catastali;
 - b) congrua superficie dell'area adibita a depositaria, non inferiore alla superficie necessaria (mq. 500) per il contenimento di almeno 50 autoveicoli idoneamente sistemati, distinta in area scoperta, coperta, al chiuso. Detta area dovrà essere opportunamente recintata fino ad una altezza non inferiore a metri 2,50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a metri 5;
 - c) indicazione della capienza massima del sito (mq. 10 per ogni autovettura e mq. 10 per n. 4 cicl/mtc);
 - d) destinazione conforme o compatibile dell'area dove è ubicata la depositaria, espressamente certificata, conforme al Piano Regolatore corrente, dotata di vie di accesso e di esodo;
 - e) inesistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.) con l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
 - f) perimetrazione dell'area, con le vie di accesso e di esodo, con separazione netta (mediante idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altra attività;
 - g) regolare presenza di manufatti sull'area adibita a deposito o in corso di realizzazione (*in caso di abusività andranno indicati gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio*);
 - h) caratteristiche della depositaria, specificando i metri quadrati riservati all'area scoperta, all'area coperta e al locale chiuso;
 - i) rappresentazione planimetrica in scale 1/100 e 1/200 del sito, riportando le distanze di rispetto, le corsie di manovra e gli stalli;
 - j) area riservata alla custodia dei veicoli incidentati, almeno n. 2 veicoli, per evitare il rischio di danni ambientali, nel rispetto di tutte le prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente;

- k) in caso di depositaria al chiuso e coperta, dovrà essere presente una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con obbligo di svuotamento e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione;
- l) in caso di depositaria all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia, dovrà essere presente una pavimentazione impermeabilizzata dell'area (per la custodia di almeno 2 veicoli), munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con trattamento dei primi 5 mm (con disoleatore);
 - m) area riservata ad almeno n. 1 veicolo elettrico;
 - n) conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente;
 - o) rispetto delle prescrizioni per ciò che concerne i mezzi di estinzione, secondo le normative vigenti.

7) S.C.I.A. completa degli allegati obbligatori, tra i quali l'asseverazione a firma del tecnico abilitato riguardante l'idoneità tecnica delle attività presenti e contemplate nel D.P.R. 151/11 e della conformità della depositaria alle prescrizioni contenute nella circolare Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi Servizio Tecnico Centrale – prot. n P854/4108 sott. 22/24 del 4 settembre 2001;

8) Modello autocertificato, debitamente firmato e corredato di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, da cui emerga:

- a) di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- b) di non essere stato sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale ed a misure di sicurezza personale;
- c) di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone;
- d) di non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro o confisca;
- e) di aver ottenuto, eventualmente, la riabilitazione per le condanne di cui alle lettere b) e c);
- f) di non aver riportato condanne a seguito di violazioni dei doveri di custodia;
- g) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di ammissione alle procedure concorsuali;
- h) di avere i requisiti previsti dalla vigente legge antimafia in materia di concessione o autorizzazione, così come integrata e modificata dal D. Lgs. n. 159/11 e dal D. Lgs. n. 218/12.

Dovranno essere comunicati i nominativi e le generalità dei dipendenti adibiti, soci e direttore tecnico all'attività di depositaria, compresa la dichiarazione relativa alla residenza, allegando le dichiarazioni sostitutive degli stessi inerenti ai predetti requisiti.

L'iscrizione all'elenco prefettizio ex art. 8 D.P.R. 571/82 è subordinata all'acquisizione della suindicata documentazione e al positivo riscontro documentale e di fatto dei requisiti richiesti.

La Prefettura U.T.G. di Ragusa, pertanto, procederà secondo legge alle verifiche dei requisiti stessi a mezzo di competente organo ispettivi e di controllo.

Coloro che risultino già iscritti nell'elenco prefettizio sono tenuti, comunque, alla presentazione di una nuova istanza.

Si informa, altresì, che sarà obbligo per gli istanti comunicare tempestivamente le modifiche intervenute nelle more della procedura ed inerenti sia ai requisiti oggettivi sia ai requisiti soggettivi.

L'iscrizione o la permanenza all'elenco prefettizio è subordinata all'acquisizione della documentazione che dovrà essere ripresentata anche per quelli già autorizzati, al positivo riscontro documentale e di fatto dei requisiti stessi, che dovranno essere mantenuti per tutta la validità dell'elenco predisposto dalla Prefettura - U.T.G. di Ragusa a pena di cancellazione dall'elenco stesso, così come dovranno essere rispettate le prescrizioni qui riportate.

comunicazione a laprospezione temporanea dei custodi dall'attività di cui al presente bando sarà
conclusione a laprospezione temporanea dei custodi dall'attività di cui al presente bando sarà
uguale disposta all'atto dell'accertamento di uno dei seguenti casi:

- a) Superamento del numero dei veicoli autorizzati come da elenco allegato al provvedimento autorizzativo;
- b) Mancata osservanza delle prescrizioni di esercizio previste dal presente avviso pubblico;
- c) Custodia dei veicoli affidati dagli organi di polizia stradale in area non autorizzata;
- d) Servizio di recupero dei veicoli con mezzi diversi da quelli sottoposti a verifica della Commissione di cui in premessa.

Le ditte che vorranno essere inserite nella sezione per i veicoli oggetto di rinvenimento in stato di abbandono (D.M. 460/99) dovranno produrre:

1. Copia certificato iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con l'abilitazione per la categoria 5, codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso) e la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei veicoli;
2. Copia Autorizzazione unica per l'impianto di smaltimento e recupero rifiuti *ex art. 208 D. Lgs.152/2006* con indicazione dell'Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta;

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura U.T.G. di Ragusa e sarà trasmesso ai Comuni della Provincia per la pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Ragusa, data protocollo

IL VICEPREFETTO VICARIO

(Pennisi)



Prefettura -U.T.G. di Ragusa
- Area III -

TARIFFARIO GIORNALIERO DI CUSTODIA DEI VEICOLI anno 2020
 (Le tariffe non sono comprensive di IVA)

	AREA RECINTATA SCOPERTA	AREA RECINTATA COPERTA
CICLOMOTORI E MOTOCICLI		
PER GIACENZA FINO A 90 GG	€ 1,50	€ 1,90
PER GIACENZA FINO OLTRE 90 GG	€ 0,90	€ 1,20
AUTOVETTURA		
PER GIACENZA FINO A 90 GG	€ 2,00	€ 2,50
PER GIACENZA FINO OLTRE 90 GG	€ 1,30	€ 1,60
AUTOCARRI		
PER GIACENZA FINO A 90 GG	€ 03,00	€ // _
PER GIACENZA FINO OLTRE 90 GG	€ 02,10	€ // _

TRASPORTO

Ciclomotori, Motoveicoli e autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate:

Indennità di chiamata	Diurno € 11.61	notturno e festivo	€ 18.85
Indennità di carico e scarico	€ 17.40		€ 22.62
Indennità chilometrica	€ 02.00		€ 02.50

Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate:

Indennità di chiamata	Diurno € 14.50	notturno e festivo	€ 18.85
Indennità di carico e scarico	€ 29.00		€ 37.70
Indennità chilometrica	€ 02.50		€ 03.50

- Per **INDENNITA' KM** si intende dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito.

- **DIURNO** dalle 06.00-22.00 / **NOTTURNO E FESTIVO** dalle 22,00 alle 06,00

- Per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate si applicano le tariffe sopra indicate aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione superiore al valore di 3,5 tonnellate.

Ragusa,

VICEPREFETTO VICARIO
 PENNISI

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO PREFETTIZIO DELLE DEPOSITERIE
AUTORIZZATE A DETENERE VEICOLI A MOTORE E COSE SOTTOPOSTI A
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL
D.P.R. 571/82**

ANNO 2025

Il/I sottoscritto/i _____, nato/i a _____ il
____/____/____, residente a _____ in _____,
nella/e qualità di titolare della ditta individuale/legale rappresentante della società/ socio/i
amministratore/i con potere di rappresentanza della _____

con sede legale in _____ Prov. _____ Via _____

CF/P.Iva _____

Pec _____ @ _____

Email _____ @ _____

Tel. Fisso _____ cell. _____

CHIEDE

L'iscrizione della _____
con sede legale in _____ Prov. _____ Via _____
CF/P.Iva _____,

per l'anno 2025,

nell'elenco provinciale delle depositerie autorizzate ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D.P.R. n. 571/1982, a detenere i veicoli a motore e cose sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo e confisca, nei casi diversi da quelli per cui sia applicabile l'art. 214 bis del C.d.S. (Custode Acquirente).

nella sezione dei soggetti idonei per il conferimento dei veicoli a motore rinvenuti in stato di abbandono da organi pubblici o non reclamati dai proprietari di cui al D.M. n. 460/1999.

A tal fine, il sottoscritto, per conto del soggetto giuridico di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii

- Di essere il titolare firmatario/legale rappresentante/procuratore dell'Impresa _____ con sede legale in _____ alla via/p.zza _____ n. _____ per l'attività di soccorso stradale e autorimessa centro autodemolizione;

- Che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
al
n. _____ per
l'attività di _____;

1. di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi;
2. di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza, salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi;
3. di non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a fermo, sequestro; confisca o altro, e più in generale, al corretto svolgimento dell'attività di custode;
4. di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e a misura di sicurezza personale;
5. di avere i requisiti previsti dalla vigente legge antimafia in materia di concessione o autorizzazione, così come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 159/2011 e dal D.Lgs. n. 218/2012;
6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di esclusione di partecipazione alle gare pubbliche di lavori, servizi e forniture e di stipula dei relativi contratti, previste dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
7. di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di ammissione alle procedure concorsuali;
8. che non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge in vigore;
9. di essere in regola con la normativa vigente in tema di lavoro, previdenza e regolarità contributiva;
10. di essere in regola con la normativa in tema di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare assicurando la piena conformità alle previsioni del d. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni.

Altresi, DICHIARA:

- Che l'area interessata è idonea ad ospitare un numero non inferiore a cinquanta (50) veicoli, non parcellizzata;
- Che la sistemazione all'interno dell'area dei veicoli è tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi di parcheggio e dei mezzi in soccorso. Nella stessa area non saranno effettuate operazioni di demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi.
Una quota parte della suddetta area presenta una superficie idonea a custodire contemporaneamente almeno due veicoli incidentati ed almeno un veicolo elettrico;
- Che, in base alla tipologia della depositeria (barrare la casella corrispondente):
 - Per le depositerie al chiuso, è presente una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, assicurando l'osservanza degli obblighi di smaltimento nelle forme previste dalla vigente legislazione;
 - Per le depositerie all'aperto e/o coperto con tettoia, è presente una pavimentazione impermeabilizzata dell'area, munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o altri liquidi, con l'onere del trattamento secondo la pertinente normativa in materia (desoleatore);
- Che il deposito è sempre funzionante nell'arco delle 24 ore ed eventuali riposi settimanali, sia del titolare che dei suoi delegati o preposti, saranno tempestivamente comunicati alle locali Forze di Polizia;
- Che nel deposito è assicurata vigilanza ininterrotta nell'arco delle 24 ore, attraverso strumenti di videosorveglianza e/o impiego di personale all'uopo dedicato;
- Che in sede di allocazione dei veicoli, è rispettata la distanza di 1,50 mt. dai confini di proprietà, anche nel caso in cui non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione di eventuali incendi verso terzi, e delle pareti di prefabbricati con aperture ed è garantito il rispetto di una fascia libera di

- che i veicoli depositati sono custoditi con la massima diligenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- che l'area in questione è recintata con rete metallica non inferiore a 2,50 mt. o altro tipo di protezione che garantisca un livello di sicurezza adeguato;
- che l'area utilizzata e una fascia di rispetto contigua di almeno 5 metri sono completamente prive di sterpaglie;
- che il piazzale di servizio è adeguatamente illuminato, con pali ad altezza non inferiore a m. 5 e il parcheggio all'aperto è munito dei sistemi di protezione anti - incendio conformi a quanto prescritto nel Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998 ed alle regole tecniche previste per le attività elencate nel DPR 151/2011;
- che i motoveicoli e i ciclomotori sono custoditi in modo da preservarne l'integrità da agenti atmosferici;
- che la rimozione ed il trasporto dei veicoli sono effettuati con propri mezzi, idonei per ogni tipologia di veicolo, muniti di polizza di "rischio di esercizio", con la massima sollecitudine e, comunque, entro 30 minuti, motivando ogni eventuale ritardo;
- che saranno applicate anche al trasgressore che ritira il veicolo, tariffe non superiori a quelle riportate nel decreto prefettizio.

Al fine di consentire la completa istruttoria della presente, **ALLEGA:**

1. copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio;
2. certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio relativamente all'attività in questione;
3. certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti;
4. dichiarazione tesa a riferire se l'area destinata sia di proprietà, in affitto, in comodato o risulti in concessione dal Demanio o da altro Ente;
5. copia della polizza assicurativa di "rischio di esercizio" relativa al mezzo o ai mezzi che si intendono utilizzare per il prelievo e trasporto dei veicoli dal luogo del fermo o sequestro al luogo del deposito;
6. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) completa dei necessari allegati, tra i quali l'asseverazione, a firma del tecnico abilitato, riguardante l'idoneità tecnica della attività contemplate nel D.P.R. n. 151/2011 e segnalazione concernente la conformità della depositaria alle prescrizioni recate dalla normativa in materia di prevenzione degli incendi;
7. Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della polizza assicurativa dei mezzi utilizzati per l'attività di trasporto dei veicoli dal luogo del fermo o sequestro al luogo di deposito;
8. Relazione giurata di un tecnico iscritto all'albo professionale corredata da planimetria in scala 1:1500 in cui risultino evidenziate:
 - a) che la superficie destinata alla custodia dei veicoli incidentati è munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla vigente normativa nazionale - ivi compreso il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - e regionale in materia di tutela ambientale ed è rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente;
 - b) Perimetrazione dell'area, distinguendo l'area adibita a depositaria da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto destinata ad altra attività;
 - c) Conforme destinazione dell'area ove è ubicata la depositaria al piano regolatore (il cui stralcio con le norme tecniche dovrà, comunque, essere allegato), con indicazione delle vie di accesso e di esodo e dell'eventuale esistenza di manufatti, anche in corso di realizzazione, precisando se gli stessi siano o meno abusivi (in caso di abusività andranno indicati gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio);
 - d) Conformità dell'impianto idrico antincendio e dell'impianto elettrico di illuminazione di cui all'art. 7 del D.M. Sviluppo Economico n. 37/08;
 - e) Inesistenza di vincoli paesaggistici, archeologici ed idrici gravanti sull'area con l'indicazione di eventuali autorizzazioni in deroga;

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione:

1. Domanda di iscrizione;
2. Documento dell' Amministratore;
3. Autocertificazione;
4. Certificato/Visura Camera di Commercio;
5. Scia autorimessa/Licenza comunale esercizio attività di rimessa veicoli;
6. Perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato;
7. Planimetrie;
8. Scheda notizie dipendenti;
9. Frontespizio registro carico/scarico dei veicoli in deposito;
10. Frontespizio piano di sicurezza;
11. Frontespizio registro manutenzione antincendio;
12. Copia carte di circolazione e polizze assicurative carri attrezzi R.C.A. e R.C.;
13. Titolo disponibilità locali in merito alla legittima disponibilità dell'area adibita a depositaria (proprietà e/o contratto di comodato, ecc.....);
14. Copia polizza locali R.C., danneggiamento, furto e incendio;
15. Copia certificato iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con l'abilitazione per la categoria 5, codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso) e la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei veicoli da demolire;
16. Copia autorizzazione unica per l'impianto di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D. Lgs.152/2006 con indicazione dall'Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta;
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

_____, li _____

FIRMA E TIMBRO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/I sottoscritto/i _____, nato/i a _____ il
 ___/___/___, residente a _____ in _____
 nella/e qualità di titolare della ditta individuale/legale rappresentante della società/ socio/i
 amministratore/i con potere di rappresentanza della ditta
 _____ con sede
 legale in _____ Prov. _____ Via _____ CF/P.Iva
 _____ in relazione alla domanda di iscrizione all'albo
 prefettizio per l'affidamento dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo,
 fermo o confisca non soggetti alle procedure dell'articolo 214 bis del d. lgs. n. 285/92, ai sensi degli
 artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali
 previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate

DICHIARA

- a. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016;
- b. di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- c. di non essere stato sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale ed a misure di sicurezza personale;
- d. di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone;
- e. di non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro o confisca;
- f. di aver ottenuto, eventualmente, la riabilitazione per le condanne di cui alle lettere b) e c);
- g. di non aver riportato condanne a seguito di violazioni dei doveri di custodia;
- h. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di ammissione alle procedure concorsuali;
- i. di avere i requisiti previsti dalla vigente legge antimafia in materia di concessione o autorizzazione, così come integrata e modificata dal D. Lgs. n. 159/11 e dal D. Lgs. n. 218/12.
- j. di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ per l'attività oggetto del presente avviso;
- k. di essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e regolarità contributiva;
- l. di essere in regola con la vigente normativa antincendio;
- m. di avere la disponibilità di un'area destinata a depositaria per il ricovero di n. 50 veicoli, non parcellizzata;
- n. che l'area è opportunamente recintata ad un'altezza di almeno m. 2,50 ed idoneamente illuminata da un'altezza di almeno m. 5, munita di sistema di sorveglianza h/24;
- o. di essere in possesso e di mantenere polizza assicurativa civile verso terzi w contro il danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi;
- p. di avere disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli, munito di polizza dei danni causati nello svolgimento di detta attività, nonché di regolare polizza R.C.A.

Luogo e data

TIMBRO FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE DELL'IMPRESA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. n. 445/20011)**

Oggetto: iscrizione elenco prefettizio di cui all'articolo 8 del D.P.R. 571/1982 – Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada

Il sottoscritto nato a (.....) il
 C. F: ed residente a Via
 n. CAP nella sua qualità di
 dell'impresa

consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e precisamente:

- 1) **che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:**
 -delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 -quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; (o in alternativa, se presenti condanne) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- 2) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

_____ li/...../.....

Firma _____



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

PATTO DI INTEGRITA'

CONNESSO ALL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL' ISCRIZIONE PER L'ANNO 2025 NELL'ELENCO PREFETTIZIO DEI CUSTODI AUTORIZZATI A DETENERE I VEICOLI A MOTORE SOTTOPOSTI A FERMO O A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.

TRA

Prefettura - UTG di Ragusa CF 80003310887

E

L'impresa _____

con sede legale in _____

C.F./P.IVA _____

rappresentata da _____

in qualità di _____

VISTO l'art. 1 legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2023-2025 adottato sulla base delle indicazioni operative contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del sig. Ministro in data 25 gennaio 2017;

RITENUTO di dover applicare le previsioni di cui al "Patto d'integrità" - già obbligatorio in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - anche al procedimento di formazione e tenuta dell'elenco prefettizio dei custodi autorizzati a detenere i veicoli a motore sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo, quale necessaria misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa;

Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite P.E.C., l'indirizzo: protocollo.prefrg@pec.interno.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO
QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della formazione e tenuta dell'elenco prefettizio dei custodi autorizzati a detenere i veicoli a motore sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo.
2. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alla procedura di cui al punto precedente, nonché del personale appartenente all'amministrazione.
3. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante all'avviso pubblico ed eventualmente inserita nell'elenco dei custodi, affinché i comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi del procedimento e del rapporto eventualmente instaurato.
4. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, e presentato dall'Impresa medesima allegato alla documentazione unitamente alla propria istanza di partecipazione, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
5. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché di ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
6. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa e/o Imprese ausiliarie e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i

Articolo 2 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'ottenimento e mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.
3. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generale turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'attività a seguito dell'iscrizione nell'elenco.
4. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite P.E.C., l'indirizzo: protocollo.prefrg@pec.interno.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

5. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
6. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:
 - ✓ di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionarne criteri e scelte;
 - ✓ di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formate e sostanziale) con altri partecipanti e che non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare la libera concorrenza;
 - ✓ di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti.

Articolo 3 (Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'attività svolta a seguito dell'iscrizione nell'elenco, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di iscrizione, nonché durante l'attività svolta da ciascun operatore iscritto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- a. esclusione dalla procedura di iscrizione;
- b. cancellazione dall'elenco se la violazione è accertata successivamente all'iscrizione.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

alle procedure di ricognizione annuale dell'elenco prefettizio dei custodi autorizzati a detenere i veicoli a motore sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo.

Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data

L'AMMINISTRAZIONE

L'IMPRESA
TIMBRO E FIRMA

DEPOSITI DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO

LINEA GUIDA

Tipi di depositi per custodia giudiziale di veicoli	Attività soggetta ai controlli VV.F. (DPR 151/2011) (1)	Norme di sicurezza antincendio da applicare	Altre norme da applicare
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Al chiuso:</u> - nei quali i veicoli sono con carburante e batteria collegata - nei quali i veicoli sono senza carburante e batteria non collegata 	<p>Si, per locale con superficie coperta superiore a 300 mq. (Attività n.72)</p>	- DM 01/02/1986.	- D.Lgs.n.81/2008
	<p>Si, per locale con superficie coperta superiore a 1000 mq. e con presenza di sostanze combustibili superiori a 5000 kg (Attività n.70)</p>	- DM 10/03/1998 o in alternativa il DM 03/08/2015.	- D.Lgs.n.81/2008
<ul style="list-style-type: none"> • <u>All'aperto</u> - con attività soggette al controllo dei VV.F. (depositi di pneumatici, depositi di materiale plastico, officine meccaniche, ecc) (rif. DPR 151/2011) - con attività non soggette al controllo dei VV.F. 	<p>Si, con attività inserite nell'Allegato I del DPR 151/2011.</p>	- DM 10/03/1998 (2)	- D.Lgs.n.81/2008
	<p>No</p>	- DM 10/03/1998 (2)	- D.Lgs.n.81/2008

(1) Da qui discendono gli obblighi previsti dal decreto presidenziale in questione.

(2) Nell'applicare il DM 10/03/1998, nella parte della compensazione del rischio, non si può prescindere dalle misure di sicurezza di cui all'Allegato seguente (rif. DM 01/07/2014).

ALLEGATO

1. - CLASSIFICAZIONE

In base alla superficie occupata dal deposito si suddividono:

- **Tipo 0:** depositi con non più di 100 veicoli indipendentemente della superficie. Per questi depositi si applicano le misure di sicurezza di cui al successivo punto 11.
- **Tipo 1:** depositi con più di 100 veicoli con superficie sino a 5000 m²
- **Tipo 2:** depositi con più di 100 veicoli con superficie superiore a 5000 m² sino a 10000 m²
- **Tipo 3:** depositi con più di 100 veicoli con superficie superiore a 10000 m²

Depositi di Tipo 1,2,3

2. UBICAZIONE

Le aree da destinare all'attività di che trattasi devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse ove è presumibilmente la presenza di persone (ad esempio, uffici, officine, depositi al chiuso ecc.)

2.1 – Accesso all'area

I centri devono essere permanentemente accessibile ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi ai centri e alle aree interne degli stessi devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l'ingresso del centro.

Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull'esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all'interno del centro.

Per attività di tipo 3 deve essere possibile la percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all'interno del centro.

2.2 – Sistemazione interna

Nei centri devono essere chiaramente evidenziate e segnalate tutte le aree destinate alle varie operazioni che si susseguono nel ciclo lavorativo (parcheggio di accettazione, settore di parcheggio regolamentato, area di bonifica, settore deposito carcasse, depositi materiale di scarto, ecc...).

La sistemazione interna dei centri deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi tra i vari settori ed aree operative. In particolare la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 1500 m² di superficie, se i veicoli dotati di pneumatici;
- tra i vari settori deve essere lasciato uno spazio libero di larghezza non inferiore a 3,5 m;
- tra l'area di bonifica ed i restanti settori destinati a deposito o ad altre operazioni del ciclo lavorativo deve essere mantenuta una distanza minima non inferiore a 5 m qualora non sia garantita suddetta distanza, devono essere interposte idonee strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;
- tra le singole aree che costituiscono uno specifico settore deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3 m.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

In genere le strutture fisse dovranno essere di tipo incombustibile e realizzate compatibilmente in conformità al DM 16/02/2007 e 09/03/2007.

4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Le persone presenti all'interno dei centri devono essere in grado di raggiungere i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza e predefiniti attraverso un sistema di percorsi interni opportunamente indicati e segnalati, per poter raggiungere autonomamente l'esterno del centro.

In presenza di recinzione del centro devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione per quanto possibile contrapposta con barriere/cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno.

5. ATTIVITA' ACCESSORIE

5.1 – Depositi di liquidi e gas combustibili o infiammabili

I depositi di liquidi e gas combustibili ed infiammabili devono essere realizzati in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi ovvero, in loro assenza, secondo i criteri generali di prevenzione incendi.

5.2 –Area di bonifica

Le operazioni di bonifica devono avvenire attraverso procedure e con attrezzature idonee allo scopo e comunque in conformità con la valutazione dei rischi specifici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.3 –Depositi di materiali combustibili

I depositi di materiali combustibili ubicati all'aperto o sotto tettoia, anche se eventualmente contenuti in appositi contenitori, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso d'incendio, la non propagazione dell'incendio stesso.

6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.1 - Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Nei locali al chiuso ed in corrispondenza dei punti di raccolta delle persone, deve essere presente un impianto di illuminazione di sicurezza. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 5 lux ad un metro dal pavimento lungo le vie d'uscita e dal piano di calpestio del punto di raccolta. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalla normativa vigente. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per l'impianto idrico antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

I locali al chiuso interni ai centri devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere: devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m e comunque in maniera coerente con la valutazione dei rischi.

Nell'area di bonifica deve essere previsto almeno un estintore carrellato con capacità estinguente ABIC.

In corrispondenza di ogni settore, deve essere previsto almeno un estintore con capacità estinguente ABC.

Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

7.2 – Rete di naspi e idranti

I centri, nel loro complesso, devono essere dotati di apposita rete idrica antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779 è così stabilito:

Centri di Tipo 1 = livello 1 solo idranti a muro o naspi;

Centri di Tipo 2 = livello 2 con solo idranti a muro o naspi;

Centri di Tipo 3 = livello 2 con solo idranti a soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività di tipo 3.

8. IMPIANTI DI SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1- Generalità

Dovrà essere previsto un impianto fisso d'allarme.

8.2 – Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire la eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 – Sistema di allarme

I centri devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti i presenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- i percorsi e le uscite di esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Deve altresì essere prevista apposita segnaletica stradale verticale ed eventualmente orizzontale per disciplinare il traffico interno ed imporre una velocità di max 10 km/h all'interno del centro.

Le tubazioni di trasporto dei liquidi e gas infiammabili e gli eventuali serbatoi e recipienti di stoccaggio devono essere adeguatamente protetti dagli urti qualora limitrofi a percorsi carrabili.

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998.

10.1 - Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme. Stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici.

10.2 – Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.

10.3 – Addestramento del personale – primo intervento

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto dovrà provvedere in particolare ad una corretta formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti eventualmente presenti all'interno del centro;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Nei centri di tipo 1, durante le ore di attività, dovranno essere presenti almeno 2 persone formate per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta degli incendi; per le attività di tipo 2 e 3 il numero di addetti presenti non potrà essere inferiore a quattro di cui almeno una in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge 28.11.96 n°609.

10.4 – Registro dei controlli

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

10.5 – Istruzioni di sicurezza

All'ingresso del centro devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

- ◊ le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché i punti di raccolta;
- ◊ i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
- ◊ i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- ◊ i divieti da osservare da parte degli utenti.

11 – Depositi di tipo 0

Per i depositi di tipo 0 si devono rispettare le disposizioni di cui ai suddetti punti : 3 – 4 – 5 – 6 - 7.1 - 8.3 – 9 – 10. Inoltre, per tali depositi, occorre realizzare, corsie o fasce di rispetto tali da poter evitare la propagazione dell'incendio all'intero deposito e di agevolare eventuali operazioni di spe-gnimento. Detta distanza minima di rispetto, pari a m. 1,5 si ritiene debba essere osservata quale distanza di protezione dai confini di proprietà, anche nel caso non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione dell'incendio verso terzi. In tal senso questa distanza andrà a creare una fascia esterna di protezione che pertanto andrà mantenuta libera da vegetazione arborea/erbacea e da ogni materiale o apparecchiatura.